

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

66.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROMANATO**

INDICE

| | PAG. | PAG. |
|---|------|---|
| Proposte di legge (Seguito della discussione): | | |
| FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49); | | LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276); |
| PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83); | | BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293); |
| CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410); | | GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380); |
| BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660); | | TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnanti tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404); |
| ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733); | | AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415); |
| REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752); | | PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431); |
| ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971); | | MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453); |
| PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068); | | BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600); |
| RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096); | | |

PAG.

| | |
|---|---|
| D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601); | |
| RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932); | |
| Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2062); | |
| ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172); | |
| MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351); | |
| GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386); | |
| GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716) | 964 |
| PRESIDENTE | 964, 967, 968 970, 971, 972, 975, 977, 978, 979 980, 981, 984, 985, 988, 989, 990 |
| BADALONI MARIA | 979, 982 |
| BUZZI | 969, 970, 976, 978, 979, 989 |
| DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i> | 964, 965, 966 967, 968, 969, 970, 971, 972 975, 976, 978, 979, 987, 988 |
| ELKAN | 967, 983, 984 |
| GIOMO | 982, 983 |
| GRANATA | 966, 967 |
| MITTERDORFER | 972, 973, 980, 981, 982, 987, 988 |
| MORO DINO | 966, 968, 969, 970, 971, 974 975, 976, 977, 978, 979, 982, 984 |
| RACCHETTI | 977, 978 |
| RAICICH | 967, 968, 970, 971, 982, 983 |
| ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 965, 966, 968 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977 978, 979, 981, 982, 985, 986, 987, 988, 989 |
| TEDESCHI | 965, 866, 968, 969, 970 975, 976, 977, 978, 982, 989 |

La seduta comincia alle 16,30.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Foderaro ed altri n. 49; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 410; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Moro Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 1600; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; Senatori Spigaroli e Codignola (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) n. 2062; Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2716, concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa degli onorevoli Foderaro ed altri n. 49; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 410; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Moro Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 1600; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; Senatori Spigaroli e Codignola n. 2062, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato; Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2716, concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

Ricordo che sono in discussione alcuni articoli aggiuntivi al testo unificato.

Gli onorevoli Tedeschi, Raicich, Giannantoni, Levi Arian Giorgina e Granata hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

« È sospesa l'efficacia delle disposizioni dei commi sesto e successivi dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1968, n. 442 ».

TEDESCHI. Gli onorevoli colleghi sanno che il 26 luglio ci trovammo di fronte a quell'improvvisa iniziativa del ministro della pubblica istruzione che, con decreto ministeriale (che traeva la sua legittimità dai commi qui indicati dalla legge per l'istituzione di una università in Calabria) istituiva le lauree abilitanti. Già allora a noi e ad altri colleghi di ogni parte politica parve che si trattasse di un'iniziativa che disturbava le linee generali, sulle quali vi era un certo consenso. Infatti da una parte la soluzione del problema era oggetto di discussione al Senato nell'ambito della legge di riforma universitaria, dall'altra quel decreto contrastava con questo complesso di leggi che erano dinanzi a noi. Inoltre l'iniziativa del ministro istituiva questi corsi prima del conseguimento del titolo di studio, perché in effetti la laurea abilitante comportava la possibilità della frequenza di corsi particolari per studenti non laureati. La richiesta fu avanzata solo da due facoltà universitarie: la facoltà di magistero di Roma e quella di Napoli.

Il decreto del ministro in effetti non si limitava a dare esecuzione a un disposto di una legge esistente. A parte questa discriminazione, che può essere imputata alla mancanza di richieste da parte delle università (ricorderete come molti consigli accademici presero posizione contraria, affermando che non si poteva fare carico alle università della soluzione dei problemi), quel decreto istituiva il numero chiuso, il che è una cosa abbastanza strana rispetto a tutto quello che noi andiamo facendo; il decreto precisava che solamente il numero di studenti fissato dal ministro poteva frequentare quei corsi. Da questo deriva che potremmo avere persone che studiano per caso all'università di Roma alla facoltà di magistero e che conseguono l'abilitazione, e persone che studiano sempre a Roma alla facoltà di lettere che non conseguono l'abilitazione. Inoltre, pur frequentando la stessa facoltà di magistero, vi sono studenti che non riescono a iscriversi a causa del numero chiuso.

Ci parve dunque che quel decreto fosse un provvedimento frettoloso da correggere. Noi presentammo una proposta di legge che invano, signor Presidente, abbiamo chiesto fosse abbinata alle altre; ecco perché abbiamo cercato di riassumere lo spirito in questo articolo aggiuntivo.

Vorrei aggiungere che il ministro successivamente deve essersi reso conto di queste difficoltà, tant'è vero che sembra abbia emanato un altro decreto che sospendeva il pre-

cedente. Poiché il ministro ha l'abitudine di non pubblicare i suoi decreti, che questo vi sia ognuno lo dice, dove sia nessuno lo sa.

Sappiamo però che presso la facoltà di magistero sia di Roma sia di Napoli gli studenti continuano a frequentare questi corsi, per i quali pagano tasse notevoli (120 mila lire o forse più). Vorremmo avere la garanzia che questi studenti siano al corrente del fatto che stanno perdendo tempo; a meno che non intendano frequentare tali corsi per loro preparazione. Dobbiamo avere la consapevolezza che, se questi studenti non sanno che non potranno conseguire l'abilitazione, sono truffati non solo in senso generale ma anche finanziariamente.

Cioè io credo che si avrebbe il diritto di denunciare i presidi che non hanno notificato l'uscita del decreto del ministro agli studenti. La norma proposta intende infatti portare un po' di luce in una situazione così confusa: poiché non possiamo sospendere il decreto del ministro della pubblica istruzione, noi chiediamo di sospendere l'efficacia della norma che secondo il ministro avrebbe legittimato il suo decreto.

Mi pare inoltre che questo emendamento non dovrebbe suscitare molte preoccupazioni, in quanto evita che si creino ulteriori sperquazioni, secondo le intenzioni dimostrate ieri dalla Commissione nel respingere l'emendamento Pisoni tendente a dare valore di abilitazione alla sperimentazione.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Poiché il ministro ha affermato di avere emesso un decreto di revoca del precedente decreto, mi pare l'emendamento abbia un valore superfluo: si verrebbe infatti a sancire con legge l'abrogazione di una disposizione che il ministro di per sé avrebbe abrogato.

Tra l'altro, non posso non rilevare la contraddittorietà di questo emendamento con quanto da parte dell'onorevole Tedeschi è stato sostenuto ieri sera.

Per questi motivi, il mio parere è contrario.

TEDESCHI. Si dice che il decreto del ministro sia stato emesso, ma nessuno ne è a conoscenza.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso che esprimere parere contrario sull'emendamento, perché la sua formulazione andrebbe ad intaccare una norma della legge istitutiva dell'università

calabrese, prima ancora che tale università sia sorta.

Inoltre, il ministro della pubblica istruzione ha dichiarato di avere con proprio decreto annullato la validità del decreto precedente, con il quale aveva autorizzato l'applicazione di queste norme in altre sedi. Per ragioni di correttezza e di lealtà nei confronti del ministro non posso dubitare della verità di quanto è stato dichiarato. Posso semmai sollecitare il ministro a dare efficacia all'attuazione del decreto abrogativo emanato. Il Governo è contrario quindi all'emendamento non per questioni di merito, ma per ragioni di opportunità.

TEDESCHI. Il fatto è che noi non siamo a conoscenza di questo decreto, non ne conosciamo il numero, né la data di registrazione alla Corte dei conti; e nelle stesse condizioni si trovano i giovani che attualmente stanno perdendo tempo nelle università.

Posso condividere le ragioni di opportunità, di cui ha parlato il sottosegretario Rosati, ma non sono d'accordo sulla preoccupazione di andare ad intaccare norme istitutive dell'università calabrese, perché a noi preoccupa principalmente l'estensione che a quelle norme si è voluto dare.

Per questi motivi, noi manteniamo l'emendamento.

MORO DINO. Mi pare impossibile che si metta in dubbio una dichiarazione del ministro della pubblica istruzione fatta di fronte alla Commissione. Se il decreto esiste deve essere registrato dalla Corte dei conti o essere in fase di registrazione.

I corsi, è evidente, possono anche continuare: dipende dall'autonomia dell'università in cui si tengono; ma certo non possono avere efficacia giuridica. Possono tenersi a titolo di preparazione, di aggiornamento, di miglioramento delle proprie conoscenze culturali, ma — ripeto — senza alcuna efficacia giuridica.

Se così non fosse, veramente dovremmo trarne conseguenze e considerazioni particolarmente gravi per il nostro lavoro, per i rapporti tra questa Commissione ed il Governo, tra Parlamento e Governo. Come si fa a mettere in dubbio la parola di un ministro? Io prego l'onorevole sottosegretario di dare assicurazioni tali che possano indurre l'onorevole Tedeschi a ritirare il suo emendamento, sulle cui finalità non mi pare che si possa non concordare.

GRANATA. Le dichiarazioni rese dal relatore e dal sottosegretario suscitano meraviglia e perplessità da questa parte e imbarazzo dall'altra, per una questione di merito e per una di forma.

Nel merito, l'onorevole Dall'Armellina si è pronunciato contro l'emendamento ed io debbo rovesciare nei suoi confronti la cortese insinuazione di incoerenza che egli ha rivolto a questa parte. Se incoerenza, infatti, esiste, essa risiede nelle dichiarazioni oggi rese dall'onorevole relatore dopo quanto detto a proposito dell'emendamento Pisoni, cui una parte di noi si era associata. Si ripropone dunque la contraddizione tra un atteggiamento assunto in quella occasione, che è costato difficoltà e disagio ad alcuni di noi che pure con chiarezza hanno preso posizione, e quello che si assume oggi. Non vorrei proprio che l'onorevole Dall'Armellina mi inducesse a pentirmi della posizione di franchezza e lealtà assunta.

Per quanto riguarda la dichiarazione dell'onorevole sottosegretario, comprendo le ragioni del suo riserbo ed i motivi che adduce a giustificazione della reiezione dell'emendamento, che si fondano su una dichiarazione del ministro della quale non dobbiamo avere motivo di dubitare. Noi abbiamo il dovere di credere alle parole di un ministro; e però, trattandosi non di volontà politica, ma di atti concreti, credo non sia difficile, magari dopo una breve sospensione dei nostri lavori, che il sottosegretario sia in grado di informarsi se il decreto esiste o meno.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Io ho rilevato solo, onorevole Granata, la superficialità dell'emendamento proposto.

GRANATA. Dateci allora una prova che il decreto esiste!

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Stante il fatto che, anche qualora venisse approvato l'emendamento presentato dall'onorevole Tedeschi ed altri, esso avrebbe efficacia futura e non retroattiva, io mi impegno, onorevole Granata, per conto del Governo a far emettere (nell'ipotesi che ciò non fosse ancora stato fatto) un decreto che di fatto annulli quelli precedenti, e renda possibile per il futuro l'estensione delle norme cui fa riferimento l'emendamento Tedeschi.

GRANATA. Mi pare che le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario costituiscano un fatto nuovo, sul quale altri potrà intervenire,

in quanto finora un discorso così esplicito non ci era stato fatto: mi piacerebbe quindi su questo sentire l'opinione dei colleghi.

RAICICH. Intervendo per dichiarazione di voto, devo dire che mi rendo conto del significato delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario: però non posso non rilevare che il ministro (e la notizia comparve sulla stampa e fu da lui stesso confermata) rilasciò la dichiarazione di avere emanato il decreto di sospensione nel mese di febbraio, ed ora siamo già a maggio. È quindi indubbiamente un fatto grave che non sia ancora comparso un tale decreto, la cui esistenza fu, ripeto, annunciata nel mese di febbraio. Tanto più che una parte di questi corsi che hanno luogo, nel mese di febbraio in realtà non erano ancora cominciati, e c'era ancora il tempo di garantire che non incominciassero. Invece, l'aver indugiato la pubblicazione, ha consentito a vari presidi (per esempio a Napoli e a Roma) la facoltà di dare effettivo inizio ai corsi, e di rendere irrevocabile questo processo.

Sono poi dell'avviso che, se la Commissione, nell'autorevolezza della sede legislativa, non sancisce un principio che noi stabiliamo qui, che cioè si demandano le forme di reclutamento alla legge sullo stato giuridico del personale insegnante a quella sui corsi abilitanti e alla legge di riforma universitaria, si creerà un moto irresistibile, per cui, dopo l'esempio di Roma e di Napoli, a Bologna a Milano a Torino spontaneamente — perché molti giovani lo richiederanno — si giungerà alla richiesta di istituzione dei corsi abilitanti. Creeremo così una situazione in cui gli insegnanti — cui vogliamo garantire con questa legge la collocazione nel lavoro — saranno improvvisamente, in una forma confusa, scavalcata da nuove abilitazioni, valutate e formate nelle maniere più diverse, e difformemente da quanto il Senato sta decidendo.

Per questi motivi, ritengo insoddisfacente il chiarimento del ministro, e vorrei richiamare la maggioranza ad una certa coerenza, mentre propongo che si arrivi alla votazione di questo emendamento, cui, come firmatario, darò parere favorevole.

ELKAN. Dichiaro che voterò contro l'emendamento, ma desidero fare alcune precisazioni ed esporre delle motivazioni. Io non considero neppure lontanamente la possibilità che, alle dichiarazioni fatte dal ministro non sia corrisposta l'azione pratica di una emanazione del decreto, e quindi di una comunicazione tempestiva alle università, per-

ché fossero informate, e fossero informati a loro volta gli studenti sulla non facoltà di ottenere l'abilitazione attraverso i corsi.

Quanto il sottosegretario, con la sua squisita sensibilità politica ci propone, cioè di assumersi la responsabilità, da adesso in poi, di poter predisporre di questi strumenti, non mi può lasciare soddisfatto, perché io considero già esistente il decreto e non ammetto il caso che questo non sia. Perciò nell'economia della legge l'emendamento dei colleghi non ha spazio, e costituisce soltanto una manifestazione aspramente polemica. (abbiamo visto fino a che punto ne ha tratto le conseguenze l'onorevole Tedeschi) che in una legge seria come questa non può essere concepibile e tollerabile dal punto di vista della sostanza della legge stessa.

Sono quindi contrario all'emendamento, non per quello che propone, ma perché esso non ha ragione d'essere, date le dichiarazioni del ministro che per me e per i colleghi devono diventare un fatto di assoluta certezza.

MORO DINO. Credo che questo episodio non possa concludersi qui; considerate le dichiarazioni del collega Tedeschi, penso che debba avere una sua naturale conseguenza. Voterò contro l'emendamento proposto dai colleghi Tedeschi ed altri con le stesse identiche motivazioni rese dall'onorevole Elkan. Non ritengo neppure concepibile che le dichiarazioni fatte dal ministro Misasi pubblicamente, dinanzi a questa Commissione, non siano state seguite da un concreto atto o da un avvertimento alle università che hanno istituito questi corsi, che non avrebbero più alcuna efficacia giuridica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tedeschi ed altri.

(È respinto).

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

« Tale decreto determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle esistenti ».

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende che abbiano rinunciato all'illustrazione di questo emendamento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Mi sembra che sulla sostanza dell'emendamento fossimo già d'accordo; non so se sia più opportuno,

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1971

per quanto riguarda la collocazione della norma, farne un articolo a sé o inserirla nelle disposizioni finali, in cui si stabiliscono i termini entro i quali i corsi devono essere realizzati. A mio avviso, tutto sommato, è più semplice farne un articolo a se stante, che potrebbe avere la seguente formulazione: « Il decreto di cui al comma VII dell'articolo 1 determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di abilitazione con ognuna di quelle esistenti ». Non credo sia necessario aggiungere « di concorso » oltre che « di abilitazione ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono perfettamente d'accordo sulla formulazione proposta dal relatore, perché risponde alle stesse esigenze avanzate dall'onorevole Giomo. In sede di coordinamento forse potrebbe essere inserita come comma nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Voteremo l'emendamento come articolo a parte, salvo trovare la collocazione più opportuna in sede di coordinamento.

Pongo in votazione l'emendamento Giomo, nella formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

« Tali corsi saranno effettuati ed esauriti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Buzzi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

« I corsi previsti all'articolo 3-ter saranno effettuati limitatamente ai due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati nell'anno scolastico 1974-'75 corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati al primo comma dell'articolo 3-ter ».

MORO DINO. Vorrei chiedere un chiarimento. Si prevedono due anni limitatamente a quegli incarichi che siamo soliti chiamare specifici ?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per tutti

TEDESCHI. La proposta Raicich intendeva dare una garanzia agli interessati che abbiano modo di frequentare in due anni questi corsi; la formula proposta dall'onorevole Buzzi « limitatamente ai due anni... » potrebbe lasciare fuori della gente.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si afferma che tali corsi saranno effettuati ed esauriti, cioè essi si svolgeranno per due anni consecutivi. A questa struttura che non è quella regionale intendiamo dare il carattere della transitorietà, per ragioni di ordine finanziario e di disponibilità di personale. Noi vogliamo introdurre il criterio che il giovane appena laureato frequenti il corso, ma non possiamo dire quando chiuderemo tali corsi.

MORO DINO. Ho alcuni dubbi e perplessità sul fatto che questi corsi si esauriscano effettivamente in due anni, in considerazione della massa notevole di iscritti.

PRESIDENTE. Nulla vieta che dopo due anni si possa approvare una proroga di un altro anno, qualora accada che per ragioni validissime un cospicuo numero di persone non ha potuto frequentare questi corsi.

TEDESCHI. Il Governo non sa neppure quanti sono quelli che hanno diritto a frequentarli. Chiedo la votazione per divisione dell'articolo.

RAICICH. Noi consideriamo assorbito il nostro emendamento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Il parere del relatore sull'emendamento Buzzi è favorevole, in quanto credo che questi corsi debbano avere una durata a breve termine perché essi hanno carattere eccezionale e sono diretti a sanare una determinata situazione.

Desidero sottolineare che, approvando la dizione di cui alla seconda parte, accantoniamo il discorso fatto in precedenza per gli insegnanti di educazione fisica, in quanto la possibilità di conseguire il titolo è stabilita nell'emendamento limitatamente per coloro che già avevano diritto di essere iscritti ai corsi ISEF, in base alla legge Caroli. Gli esclusi dalla legge Caroli vengono decisamente tagliati fuori.

Poiché avevo espresso perplessità a questo riguardo, in quanto ritenevo che si sarebbe dovuto far slittare la legge Caroli in modo da dare la possibilità a tutti coloro che insegnano di acquisire il titolo sia pure nel triennio, sulla seconda parte dell'articolo, mi rimetto alla Commissione.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo, precisando che quando avremo bisogno di un provvedimento legislativo sugli insegnanti di educazione fisica, in quella sede diremo che i corsi sono prorogati.

MORO DINO. Io voterò a favore della prima parte dell'emendamento; mi asterrò invece sulla seconda. Abbiamo più volte sostenuto l'esigenza di trovare una via d'uscita anche per il problema rappresentato dagli insegnanti di educazione fisica sprovvisti di titolo, la cui situazione rimarrebbe immutata ove si approvasse l'emendamento in questione così come è.

TEDESCHI. Anche noi voteremo a favore della prima parte dell'emendamento. Sulla seconda parte, non solo condivido le preoccupazioni espresse dal relatore, che lo hanno indotto a rimettersi alla commissione, ma rilevo che essa differisce da quanto i colleghi della democrazia cristiana — almeno una parte di essi — hanno sostenuto allorché si sono opposti all'articolo da noi proposto sull'educazione fisica. In quella occasione i colleghi sostennero che il problema avanzato aveva una sua validità (in tal senso concluse anche il relatore), ma che una modifica della legge Caroli avrebbe a loro avviso trovato più opportuna sede in un provvedimento di legge a parte. A questo punto, l'emendamento presentato dall'onorevole Buzzi non solo lascia in piedi la discriminazione che è alla base della nota vertenza (un gran numero di persone non sono riuscite a mettersi nella condizione di espletare gli adempimenti richiesti dalla legge Caroli), ma precisando che entro il '74 dovrebbero farsi i corsi in questione, va addirittura al di là della legge Caroli stessa, ponendo un ulteriore limite. Né sana quella discriminazione cui ho accennato, poiché la situazione di fatto, al di là di ogni nostra posizione polemica, è che non esiste alcuna garanzia che questi insegnanti trovino posto. A noi sembra dunque più coerente la posizione di riserva di quei colleghi (compreso il relatore) che vedono nell'emendamento

Buzzi un possibile *handicap* per eventuali altre iniziative legislative. Ci asterremo, dunque, se si arriverà al voto, su questa parte dell'emendamento.

BUZZI. Signor Presidente, nel proporre l'emendamento non intendevo assolutamente introdurre una nuova limitazione nei confronti della particolare situazione degli insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo. Se si trovasse una formulazione che consentisse di fare riferimento a tutti coloro che conseguiranno il titolo di studio in virtù dei corsi previsti dalla legge Caroli, sarei ben lieto di accedere alla stessa. Mi permetterei, anzi, di tentarne una. Se anziché fissare un limite cronologico per i corsi speciali previsti dall'articolo 3-ter, ci limitassimo a stabilire il limite triennale per i corsi relativi a tutte le materie di insegnamento, ad eccezione dell'educazione fisica per la quale fissiamo un limite di tempo, lasceremmo aperta per l'amministrazione la possibilità di dar luogo a corsi abilitanti del tipo speciale anche in periodi successivi alla data in questione. Il che risponde in un certo senso alle considerazioni svolte dall'onorevole Tedeschi.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Potremmo dire che i corsi abilitanti per coloro che beneficiano della legge Caroli saranno organizzati per tre anni a partire dal 1974-75. Io desidererei da un verso rispondere alle esigenze oggettive, dall'altro non creare una situazione di proroga all'infinito o non essere posti nella condizione di dover rispendere la istituzione dei corsi abilitanti.

BUZZI. Mi permetto di far rilevare che l'elemento incerto nella situazione non riguarda l'abilitazione, ma il titolo di studio base. Lasciamo, dunque, aperta la possibilità dei corsi speciali, ma garantiamo che tutti gli insegnanti siano in possesso del titolo di studio base e che entrino nei ruoli attraverso il sistema delle graduatorie permanenti. Non ci troveremmo così esposti al pericolo di un riprodursi all'infinito del fenomeno. Io proporrei dunque di aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente emendamento: « ad eccezione dei corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica », senza fare riferimento alla legge. Sono quelli che hanno il titolo base e dovranno averlo conseguito o all'ISEF o ai corsi previsti dalla legge Caroli. Non abbiamo un limite di tempo perché non siamo in grado di determinare

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1971

oggi entro quale epoca la Caroli avrà prodotto i suoi effetti.

TEDESCHI La legge Caroli indicava già come termine il 1975-76, dicendo che verrebbero depennati dalle graduatorie coloro che non avessero conseguito il titolo entro quell'anno scolastico. Pertanto, occorrerebbe menzionare sempre un termine posteriore a questo.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Buzzi verrebbe pertanto, nel suo complesso, ad essere formulato nel modo seguente:

« I corsi previsti all'articolo 3-ter saranno effettuati limitatamente ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati per un triennio, a partire dall'anno scolastico 1974-75, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati al primo comma dell'articolo 3-ter ».

Qual è il parere del relatore e del Governo su questa formulazione ?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io sono favorevole.

TEDESCHI. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione.

MORO DINO. Anch'io mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Buzzi, nella formulazione della quale ho già dato lettura.

(È approvato).

TEDESCHI. Intervengo per fare una precisazione che mi riguarda. Do atto al ministro della pubblica istruzione che il decreto esiste, dal momento che l'abbiamo rintracciato, ma ciò non annulla le mie critiche di carattere generale. Vorrei però rivolgere una preghiera all'onorevole sottosegretario circa le cose che ho detto prima: poiché ho dei dubbi sul fatto che gli studenti di queste due facoltà siano informati dell'esistenza del decreto, vorrei

chiedere che il Governo lo rendesse pubblico, se è possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Buzzi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

« Il comitato centrale di cui all'articolo 3 indica annualmente i modi e i tempi per l'attuazione, da parte delle commissioni regionali, di cui all'articolo 3-bis, di speciali corsi riservati agli insegnanti di ruolo che intendono conseguire un'abilitazione diversa da quella di cui sono già in possesso ».

BUZZI. Questo emendamento è un tentativo di risolvere il problema del modo di procedere nel caso in cui personale già di ruolo voglia conseguire un'abilitazione all'insegnamento diversa da quella che già possiede, e tenendo presente che sono state sospese le forme tradizionali di abilitazione.

Essi potrebbe accedere ai corsi previsti dall'articolo 1, ma questi non sono agibili da parte di personale che deve contemporaneamente svolgere la sua attività professionale. Ecco perché dovrebbero prevedersi dei corsi speciali che, fissati in orari ed in giorni opportuni, consentano di conciliare lo svolgimento dell'attività scolastica e la frequenza ai corsi stessi.

D'altra parte — anche se può apparire macchinoso rispetto alla gravosità complessiva del provvedimento di legge — non sembra neanche giusto privare gli insegnanti di ruolo della possibilità di conseguire una diversa abilitazione, dal momento che abbiamo approvato il principio della mobilità di questo personale. Deve quindi essere riconosciuta la facoltà di accedere a ordini di scuola superiori, e ciò deve poter applicarsi anche in futuro.

RAICICH. Debbo manifestare una certa perplessità circa l'emendamento presentato dall'onorevole Buzzi; mi pare infatti che tutto il congegno che stiamo costruendo a proposito dei corsi abilitanti — sia per il personale fuori ruolo sia per quello neo-laureato — costituirà un impegno molto gravoso, e lo sarà tanto più in quanto abbiamo stabilito recentemente anche certi termini ultimativi, in alcuni casi, per l'Amministrazione. Perciò, aggiungere altri corsi speciali mi pare aggravare ancor più la macchina già un po' cigolante dello Stato.

Da parte mia vorrei però proporre un'altra soluzione. In uno degli articoli che abbiamo approvato, si fa una distinzione tra il 70 per

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1971

cento di posti riservati ai corsi abilitanti, e alle graduatorie ad esaurimento che ne conseguono, e il 30 per riservato a coloro che accedono attraverso concorso. Si è voluto pensare alla cosiddetta via breve per i neo-laureati, ma non troverei nessuna difficoltà a che questa via breve accedesse anche — con tutto il beneficio dei titoli didattici già maturati e gli eventuali titoli professionali — il personale già di ruolo che si presenta a questi concorsi. Questi corsi dovrebbero coprire questa esigenza promozionale di mobilità che c'è nel personale che insegna; ecco perché, a mio avviso, l'emendamento Buzzi, mentre soverchia di troppi compiti l'amministrazione, risponde ad un'esigenza reale che potrebbe trovare rispondenza attraverso una riserva di posti per il personale in servizio. Questa mi sembrerebbe una via più agile e meno faticosa per la stessa amministrazione.

PRESIDENTE. Non hanno l'abilitazione per poterlo fare.

TEDESCHI. L'immissione nei ruoli per concorso comprendeva anche l'esame di abilitazione.

MORO DINO. Mi rendo conto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Raicich in ordine al soverchio peso che addosseremmo all'Amministrazione accogliendo l'emendamento Buzzi, tuttavia tali preoccupazioni non sono sufficienti per respingere un emendamento che è sacrosanto. Infatti se lasciassimo gli insegnanti che sono attualmente di ruolo, molti dei quali sono entrati in ruolo attraverso la procedura, che possiamo definire macchinosa ma che è certamente molto selettiva, prevista dalle disposizioni in vigore fino ad oggi, attueremmo una discriminazione nei confronti dei neolaureati, degli insegnanti fuori ruolo e degli insegnanti fuori ruolo e aspecifici; cioè costringeremmo gli insegnanti entrati nei ruoli dello Stato sostenendo un esame di concorso per cattedra, un esame di abilitazione e un esame di concorso a seguire questa ulteriore procedura, a sostenere, per esempio, un esame di concorso per accedere ad una cattedra di scuola superiore dopo avere avuto una cattedra di scuola inferiore superando tutti i concorsi previsti dall'attuale legislazione.

Sono quindi pienamente d'accordo sull'emendamento Buzzi, anche perché, se non lo approvassimo, destineremmo a rimanere nelle cattedre attualmente occupate personale di ruolo che si è già spontaneamente sottoposto

ad un notevole impegno, e non risolveremmo l'importante problema della mobilità del personale insegnante.

DALL'ARMELLINA, Relatore. Il mio parere è favorevole per le ragioni esposte dall'onorevole Moro Dino. Vi è una ragione di equità, derivante dal fatto che abbiamo chiamato a questi corsi gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, che possono accedere all'abilitazione all'insegnamento nella scuola media superiore; non si comprende perché dovremmo escludere dalla possibilità di acquisire un'abilitazione di grado diverso o superiore ad insegnanti che sono già in ruolo nella scuola media o che occupano cattedre nella scuola superiore che desiderano lasciare.

ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buzzi.

(È approvato).

Gli onorevoli Buzzi, Moro Dino ed Elkan hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

« Il diploma conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ha valore di abilitazione limitatamente per l'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi.

Il programma dei corsi, fatta salva la specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della presente legge nonché ai principi ed ai criteri stabiliti dal comitato di cui all'articolo 3.

Per l'ammissione ai corsi valgono le norme generali stabilite dalla presente legge.

L'istituto statale A. Romagnoli è autorizzato a promuovere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un corso speciale riservato ad insegnanti che prestano servizio nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi senza essere provvisti della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi, per almeno due anni e con qualifica non inferiore a buono,

sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in apposite graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi, che siano in possesso di laurea e di abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Per la compilazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite all'articolo 4 della presente legge.

Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo.

Le norme contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernenti la istituzione delle cattedre si intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni ciechi.

Gli insegnanti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decreto-legge di cui al comma precedente.

L'insegnamento dell'educazione artistica e dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*; Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Mitterdorfer ha presentato due articoli aggiuntivi. Do lettura del primo di essi.

Aggiungere il seguente articolo:

(Norme particolari per le scuole secondarie con lingua di insegnamento diversa da quella italiana).

Per le scuole secondarie con lingua di insegnamento diversa da quella italiana valgono le seguenti norme particolari:

a) i corsi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge saranno organizzati dalle autorità scolastiche competenti su

direttiva del Ministero della pubblica istruzione e si svolgeranno nella lingua materna dei candidati. All'uopo è autorizzata la collaborazione didattica con università italiane ed estere;

b) in relazione al decreto di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione procederà alla revisione ed integrazione delle tabelle, classi e sottoclassi di abilitazione e di concorso su proposta dell'autorità scolastica locale;

c) è consentito convocare dall'estero i docenti di cui all'articolo 2 della presente legge. Tali docenti hanno diritto ad un analogo trattamento economico di quello previsto nell'articolo 3-*quater* secondo comma;

d) le graduatorie di cui all'articolo 4 della presente legge saranno compilate su base provinciale dalle competenti autorità scolastiche locali e sottoposte al Ministro per la pubblica istruzione per l'approvazione;

e) i concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 4 della presente legge saranno banditi con apposito decreto, contemporaneamente ai concorsi nazionali;

f) la lingua materna del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria e delle carriere di concetto ed esecutiva di cui all'articolo finale aggiuntivo, deve essere quella degli alunni.

MITTERDORFER. Ho riassunto le norme, per le quali io avevo proposto una serie di emendamenti ai singoli articoli del progetto di legge in esame, in questi due articoli finali. Il primo di essi ha carattere generico e riguarda tutte le scuole secondarie con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, il secondo articolo invece contiene quelle norme che in modo particolare si riferiscono alla situazione legislativa e costituzionale relativa alla scuola in lingua tedesca in provincia di Bolzano, comprese le valli ladine.

Il punto a) dell'articolo 1 è ispirato al seguente criterio: l'articolo 1 del testo che abbiamo approvato prevede che i corsi abilitanti saranno organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, di regola su basi regionali. Ora, proprio per facilitare il compito consistente nell'affrontare una situazione che è particolare e specifica, ho ritenuto di proporre che questa organizzazione venga affidata all'autorità scolastica locale competente. Devo dire però che non capisco bene che cosa significhi la dizione « organizzati dal Ministero della pubblica istruzione », dal momento che questa organizzazione è poi a cura del

comitato centrale e della commissione regionale. Comunque, ho pensato che, per analogia, sarebbe stato utile inserire qui questa norma. Ad ogni modo, se anche questa norma non dovesse essere accolta dalla Commissione, l'organizzazione resterà sostanzialmente immutata, in quanto già da ora è prevista su base locale.

Ma ciò che è più interessante è il principio che i corsi abbiano a svolgersi nella lingua materna dei candidati: si tratta di un principio logico, naturale, che dobbiamo necessariamente recepire. Non possiamo infatti non prevedere i corsi nella rispettiva lingua materna per insegnanti che dovranno insegnare in scuole con lingua diversa da quella italiana.

Un altro principio importante è contenuto nello stesso punto *a*) laddove si dice che « all'uopo è autorizzata la collaborazione didattica con università italiane ed estere ». Poiché per l'espletamento dei corsi abilitanti è previsto l'intervento di docenti universitari e non essendo reperibili in numero sufficiente presso le università italiane docenti con conoscenza delle rispettive lingue straniere, è necessario prevedere la possibilità che tali docenti possano provenire da università estere, dall'ambito dell'area culturale della lingua di cui trattasi. Questo concetto-base mi pare del resto sia anche stato accolto presso il Senato in occasione della discussione del testo sulla riforma universitaria.

Al punto *b*) dell'articolo aggiuntivo si dice che le tabelle di cui all'articolo 1 della legge vanno riferite alle situazioni particolari, e non possono perciò essere fatte su piano nazionale; ed inoltre che dev'essere l'autorità scolastica locale a proporre la revisione ed integrazione delle tabelle, classi e sottoclassi di abilitazione e di concorso.

Al punto *c*) si ribadisce il concetto che i docenti possono essere convocati anche dall'estero, ove ce ne sia bisogno, e che evidentemente tali docenti devono avere diritto ad un trattamento economico analogo a quello previsto per i docenti nazionali.

Sotto il punto *d*) si dice che — sempre tenendo presente che ci troviamo in situazioni particolari — le graduatorie di cui si parla all'articolo 4 devono essere compilate su base provinciale, dalle competenti autorità scolastiche locali, e quindi sottoposte al Ministro della pubblica istruzione per l'approvazione: ciò a proposito delle scuole in lingua tedesca, ma anche di altri tipi di scuole.

Al punto *e*) si stabilisce che i concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 4 della legge

che stiamo esaminando, saranno banditi con apposito decreto, contemporaneamente ai concorsi nazionali. È importante che questo decreto venga emanato contemporaneamente a quello che indice i concorsi nazionali; ci troviamo spesso, infatti, davanti ad una situazione in cui si fanno i concorsi sul piano nazionale in un certo momento, e poi — con un intervallo di tempo di solito piuttosto lungo — arrivano i concorsi speciali relativi a quelle particolari situazioni.

Il punto *f*) si riferisce alla materia trattata negli articoli aggiuntivi proposti prima: poiché non li abbiamo ancora esaminati, non so se sia meglio prendere in considerazione più tardi questo ultimo comma.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché ho un testo in alternativa da proporre, tanto vale che l'onorevole Mitterdorfer dia ragione di tutte le questioni, anche di quelle successive.

PRESIDENTE. Vediamo gli articoli che riguardano il personale e sospendiamo il pacchetto altoatesino.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo aggiuntivo: (Assunzione del personale non insegnante).

« Il personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, viene assunto, nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla commissione di cui all'articolo 11 della predetta legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale, per la decisione dei ricorsi predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, nominati dal provveditore agli studi. La commissione decide con provvedimento definitivo.

Gli impiegati non di ruolo delle categorie indicate nel primo comma del presente articolo, che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale delle rispettive carriere in base a graduatorie ad esaurimento ».

L'onorevole Caiazza propone il seguente subemendamento:

Aggiungere il seguente comma: « Nei confronti del personale di cui al presente articolo si prescinde dai limiti di età ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche a me è parso strano che fossero collegate al testo unificato relativo a nuovi criteri per il conseguimento dell'abilitazione e l'immissione in ruolo anche norme riguardanti il personale non docente. I famosi impegni di giugno sono un fatto noto a tutti, ma, al di là di questo, in questa Commissione abbiamo ribadito l'esigenza di considerare il personale non docente nella scuola come personale che ha con la scuola particolari rapporti e che, con la sua attività, si configura come una componente che concorre al processo educativo. Nella discussione sullo stato giuridico si è giudicato piuttosto male il testo presentato e si è considerato come unico punto positivo l'aver incluso nello stesso testo lo stato giuridico del personale docente e non docente. Quindi il criterio di immissione in ruolo del personale non docente in analogia con quanto stabilito per il personale docente non è una sovrapposizione, ma un criterio unitario che trova la sua ragion d'essere anche nello stato giuridico.

Inoltre l'organico relativo a questo personale non è istituito per legge, tanto che una sua modifica imponga un provvedimento di legge, ma è un organico che si dilata con la dilatazione di fatto della scuola. Il processo di espansione scolastica è automatico, cioè oggettivo, e all'incremento di personale si provvede con iniziative locali che spesso hanno carattere discrezionale; poiché l'espletamento di concorsi richiede tempi lunghissimi, accade che nel frattempo il personale provvisoriamente impiegato accumula un numero tale di anni di servizio che poi interviene una legge di sanatoria. Tanto vale allora introdurre un criterio che elimini la discrezionalità e permetta di provvedere all'insufficienza di personale attraverso graduatorie provin-

ciali. Se dopo due anni di insegnamento chi è in possesso del titolo di abilitazione può essere immesso in ruolo, non vedo perché lo stesso congegno oggettivo, automatico, non possa essere adottato nei confronti del personale non docente.

Vorrei ricordare che fu bandito un concorso per applicati di segreteria per 410 posti e vi furono 9 mila e 500 partecipanti e che in un concorso bandito nel 1963 per bidelli nelle scuole medie e conclusosi nel 1968 hanno partecipato circa 60 mila persone per 700 posti.

Il tipo di soluzione quindi in vigore fino ad oggi, che sembrava quella che desse maggiori garanzie, si è risolta in un motivo di crisi, mentre il congegno che proponiamo garantisce l'agibilità dell'incarico a carattere temporale e l'automaticità della immissione in ruolo. Da parte dei sindacati erano state sollecitate soluzioni di natura diversa e noi abbiamo interessato la riforma burocratica per la formulazione degli articoli e abbiamo avuto assicurazione che sia l'articolo principale sia l'emendamento sono in armonia con la legge delega, in quanto si indica il termine di tre anni con la riduzione ad un anno per gli ex combattenti e le categorie assimilate.

Per tali ragioni, il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'articolo.

MORO DINO. Non entrerò nelle argomentazioni espresse dal sottosegretario in ordine all'inserimento in questo provvedimento, diretto a dettare norme per il conseguimento dell'abilitazione e per l'immissione in ruolo degli insegnanti, di personale che non appartiene direttamente all'insegnamento.

Posso capire che motivi di opportunità politica e impegni precedentemente assunti abbiano consigliato di scegliere questa strada anziché quella di presentare un provvedimento a parte, che avrebbe trovato una sua maggiore giustificazione. Ma vorrei chiedere al Governo alcuni chiarimenti. Innanzitutto mi pare che la dizione del primo comma dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo si presti ad equivoci di interpretazione: cosa significa « Il personale non di ruolo di segreteria, tecnico ed ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto esecutiva ed ausiliaria... » ? Se ho capito bene, l'articolo prevede un nuovo modo di reclutamento del personale non insegnante: questo personale rivolge domanda al provveditore agli studi, viene messo in graduatoria e la collocazione è fatta da una commissione nominata dal provveditorato agli studi e le assunzioni sono fatte dalle singole scuole.

TEDESCHI. Certamente questa materia doveva essere disciplinata ed io aderisco alla logica della legge che prevede che i concorsi non siano fatti per esami ma in base a titoli. Ma vorrei sapere se i concorsi che attualmente si svolgono e che bandisce l'amministrazione centrale continueranno a farsi. Effettivamente, bisognerebbe premettere che i concorsi per esami sono aboliti.

Poiché l'articolo prevede che le assunzioni vengono fatte nei limiti dei posti disponibili sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del ministro della pubblica istruzione, sarebbe bene specificare ogni quanto tempo si faranno queste graduatorie.

Si capisce che non può mutarsi la dizione « posti disponibili », ma si dovrebbe poter specificare « di anno in anno ». Per le graduatorie di cui parla la legge del 13 giugno 1969, ogni anno il ministro emette un'ordinanza. Ebbene, quanti sono i posti disponibili, quando ne verrà data comunicazione ed ogni quanto tempo, sono cose che dovremmo precisare. Come occorre precisare se la graduatoria deve essere ad esaurimento prima che se ne formi un'altra.

Pure aderendo al concetto, in sostanza, sembra a noi che la formula cui si ricorre suscita un grosso numero di problemi.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Occorre essere indulgenti nei nostri confronti, perché lavoriamo in condizioni veramente impossibili... Noi mandammo alla riforma burocratica il testo proposto dai sindacati. La riforma burocratica disse di no e si dichiarò disponibile per il sì a condizione che fosse portato avanti un testo da essa elaborato. Cercherò adesso di rendere chiara la logica che ne è alla base. Ogni anno, ai fini di un incarico (è detto infatti nel testo « assunto », il che non significa in ruolo), si fanno delle domande a livello di provveditorato agli studi, domande che vengono accettate in base alla disponibilità esistente. L'incarico non è a tempo indeterminato.

Allorché si è raggiunto il minimo richiesto di tre anni di insegnamento continui, si presenta la domanda e si costituisce la graduatoria permanente per l'immissione in ruolo.

TEDESCHI. Per evitare ogni equivoco sarebbe necessario a mio avviso specificare: « di anno in anno », oppure: « ogni anno ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe dire: « sulla base di graduatorie compilate ogni anno ».

TEDESCHI. Vorrei dire qualcosa in merito alla commissione per i ricorsi. Opportunamente la legge prevede che essa vada integrata con dei rappresentanti di categoria. Siccome, però, abbiamo inteso agire in analogia con la legge del 13 giugno 1969, i colleghi ricorderanno che in quella sede si parlò di insegnanti nominati dai provveditorati su terne di nomi fornite dai sindacati. Perché dunque non ricorrere alla stessa dizione della legge ricordata?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si può dire: « nominati secondo le stesse modalità della legge n. 282 ».

ELKAN. Sono perfettamente d'accordo sull'articolo proposto e sul modo con cui il personale non insegnante viene immesso nei ruoli. Rimane in me insoddisfatto un unico desiderio: se intendiamo considerare questo personale non insegnante come parte integrante di un'opera educativa della scuola, non possiamo non prevedere anche per lo stesso dei corsi annuali di preparazione pedagogica, psicologica, sociologica. Se la *digestio incipit in ore*, il fenomeno educativo parte da questi operatori, i quali debbono pur sapere che cosa fanno nella scuola, quale azione debbono sviluppare e che debbono dare alla comunità scolastica.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non contesto la validità dell'esigenza rappresentata dall'onorevole Elkan, ma mi domando quali saranno coloro che faranno domanda ai provveditorati... A chi si indirizzerebbe la norma: a chi ha già prestato servizio? Ed in questo caso, si tratterebbe di una condizione per avere l'incarico?

MORO DINO. Condizione per l'immissione nei ruoli.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il che implicherebbe altri oneri ed altre strutture. Torneremo sull'argomento in sede di stato giuridico.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole, con il chiarimento iniziale cui accennava prima l'onorevole Tedeschi.

MORO DINO. Vorrei dire qualcosa sulla proposta di sub-emendamento « ogni anno ». Che cosa significa che ogni anno vengono compilate le graduatorie? Che colui che ha avuto un incarico nella scuola deve ripetere la domanda anche per l'anno successivo, esponendosi eventualmente a non occupare più l'incarico dell'anno precedente, perché in graduatoria può essere preceduto da una persona che ha accumulato maggiori titoli? In questo caso, io non sarei favorevole ad un'interpretazione del genere. Infatti introdurremmo la rivoluzione nelle scuole, introdurremmo il concetto della rotativa a livello di segreterie e di personale esecutivo ed ausiliario nelle scuole.

TEDESCHI. Qui si dice « nei limiti dei posti disponibile »: quando a un certo momento si rende disponibile un certo numero di posti, viene compilata questa graduatoria...

MORO DINO. Ma l'anno successivo il provvidore considererà disponibili tutti i posti, anche quelli coperti provvisoriamente l'anno precedente, oppure no?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. C'è poi anche da esaminare il problema dei trasferimenti. Infatti, supponete che uno stia al terzo anno, e che il suo posto venga occupato a causa di trasferimento: che farà allora costui? Deve rifare la domanda annuale per entrare, e se posti non ce ne sono nella provincia? Resta scalzato da chi è entrato da un anno solo. Comunque, noi dobbiamo prevedere una specie di concorso, annualmente, così come avveniva per gli insegnanti prima che ci fosse l'incarico.

TEDESCHI. È giusto il rilievo avanzato dal relatore, in quanto uno può entrare, e stare un anno; poi magari sopraggiunge uno di ruolo, trasferito, e quindi quello deve rifare il concorso. Occorre perciò precisare bene che costoro entrano nel posto disponibile l'anno successivo.

MORO DINO. Per parte mia, insisto nell'avanzare dubbi circa l'interpretazione della norma, se non si dice « nel limite dei posti vacanti o resi disponibili per i nuovi istituti, eccetera ».

BUZZI. A me pare che se si dicesse « graduatoria compilata ogni anno per i posti residui disponibili nel corso dell'anno » noi com-

prenderemmo in essi tutti i posti che si devono assegnare, escludendo il rischio, progettato dall'onorevole Moro, di dover nuovamente assegnare quelli già assegnati.

Va piuttosto chiarita l'ultima parte del comma, laddove si dice « in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 ed 11, della legge 13 giugno 1969, n. 282 », nel senso di chiarire a che cosa si fa riferimento. Infatti la legge n. 282 contempla solo i trasferimenti per gli insegnanti a tempo indeterminato. Si tratta quindi di estendere queste norme, oppure di trattare tutta questa materia quando verremo ad esaminare la legge sullo stato giuridico del personale insegnante.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io vorrei chiedere alla cortesia dei colleghi di riflettere meglio su questa materia, e di lasciare l'articolo così com'è. Infatti, la genericità del primo comma, che ha dato adito alle perplessità espresse dai colleghi Moro e Tedeschi assieme ad altri, può anche d'altra parte essere risolutiva. Si può cioè intendere che quando si fa vacante un posto, cioè vi è una disponibilità nell'anno in cui si fa la domanda e la graduatoria, questo posto, e gli altri disponibili vengono occupati da coloro che sono nominati nell'ordine della graduatoria: tant'è vero che è previsto il ricorso, se c'è un errore nella compilazione della graduatoria.

Ora, quali sono i posti disponibili per l'anno successivo? Tutti quelli che derivano intanto da nuove espansioni: quindi costoro in sostanza non vanno nuovamente in graduatoria, e si può evitare con questa formulazione il pericolo, fatto presente dal collega Moro, di uno spostamento, di uno che scalza e di uno che entra.

Io però non introdurrei il criterio della graduatoria annuale, per cui uno può avere avuto l'incarico e poi rischia di non averlo l'anno successivo e, come ripeto, lascerei una dizione di tipo generico, la quale poi o potrebbe trovare una specificazione attraverso un'ordinanza del ministro della pubblica istruzione, oppure — nel caso che il Senato introducesse norme diverse e quindi il provvedimento di legge ritornasse al nostro esame — potrebbe essere da noi stessi meglio articolata, avendo avuto un più lungo periodo per approfondire le varie questioni. Ritengo comunque che già l'ordinanza ministeriale possa in qualche modo risolvere il problema. Quindi questa dizione meno precisa consente anche questo tipo di soluzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Tedeschi ha presentato il seguente sub-emendamento:

« *Aggiungere dopo la parola: compilate, le parole: ogni anno* ».

TEDESCHI. La mia preoccupazione è che il provveditorato possa attendere tre o quattro anni per fare queste graduatorie; poiché gli incarichi per insegnamento nella scuola media si assumono con graduatoria annuale, lo stesso criterio deve aver valore anche in questo caso, in modo che tutti i posti che vi sono ogni anno siano coperti. Poiché nel terzo comma si prevede che chi è stato assunto in questo modo ed ha prestato servizio per tre anni può chiedere di entrare in ruolo, si comprende come questo primo comma configuri una specie di ruolo provvisorio.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Penso sia opportuno approvare il testo nella sua attuale formulazione. L'onorevole Tedeschi potrebbe trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, che sarà tenuto presente quando elaboreremo l'ordinanza.

PRESIDENTE. Onorevole Tedeschi, mantiene il suo emendamento?

TEDESCHI. No, lo ritiro e mi riservo di presentare un ordine del giorno, secondo il suggerimento del sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub-emendamento Caiazza.

(*È respinto*).

MORO DINO. Prendo la parola per dichiarazione di voto.

Con le assicurazioni che il sottosegretario ha dato, voterò a favore di questo articolo, ritenendo implicitamente che non si debba dar luogo alla rivoluzione che vi sarebbe nella scuola se nell'ordinanza ministeriale non si specificasse chiaramente che i posti occupati non vengono considerati disponibili agli effetti del nuovo organico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

« Nella prima applicazione della presente legge, il personale della carriera esecutiva ed

ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, della carriera di concetto ed esecutiva, è inquadrato, nel limite dei posti disponibili e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di una norma transitoria che fa riferimento al personale già in servizio e prevede un criterio di passaggio da mansioni di grado inferiore ad altre di grado superiore a certe condizioni, e solo limitatamente alla disponibilità di posti che si verifica nel primo periodo di applicazione della legge, cioè *una tantum*.

PRESIDENTE. L'onorevole Racchetti ha presentato il seguente subemendamento:

« *Sostituire l'articolo aggiuntivo governativo, con il seguente articolo:*

« Nella prima applicazione della presente legge, il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato, a prescindere dal titolo di studio, previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni. L'espletamento effettivo delle mansioni proprie della carriera immediatamente superiore deve risultare dai rapporti informativi relativi ai due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini di cui al precedente comma saranno utilizzati, per il primo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, tutti i posti comunque disponibili rispettivamente nella carriera di concetto e in quella esecutiva. Per gli anni successivi, fino al totale assorbimento di coloro che hanno superato il colloquio, sarà utilizzato un terzo dei posti disponibili all'inizio dell'anno scolastico in ciascuna delle dette carriere ».

RACCHETTI. Il mio articolo si muove nella logica dell'articolo presentato dal Governo e prevede il caso di bidelli che svolgono mansioni di applicato o di applicati che svol-

gono mansioni di segretario. L'innovazione — a parte qualche variante rispetto al testo del Governo — riguarda il possesso del titolo di studio. In occasione dell'elaborazione della legge n. 457, quando si trattò di trasferire dagli enti locali allo Stato gli insegnanti dell'ex avviamento, approvammo una norma con la quale si prescindeva dal possesso del titolo di studio e ci si basava sui requisiti dell'anzianità e del reale espletamento delle funzioni.

Questo emendamento prevede alcune garanzie; per esempio, l'effettiva mansione deve risultare dai rapporti informativi, per evitare che vi siano dichiarazioni compiacenti *a posteriori*. Penso quindi che questo articolo possa essere accettato, in considerazione del precedente di cui alla legge n. 457.

TEDESCHI. Circa l'articolo proposto dal Governo, a proposito dell'esame-colloquio sui servizi di istituto, vorrei che si precisasse chi dovrà effettuarlo. Immagino che occorra una Commissione.

Altre perplessità attengono alla questione delle relazioni: ci si potrebbe trovare molto facilmente dinanzi all'eventualità che un preside o un professore non abbia redatto queste relazioni.

MORO DINO. È da dire che la forma in cui sono redatti questi articoli lascia molto a desiderare. Non si capisce perché si chiedi un esame nell'articolo in discussione, mentre per l'immissione nei ruoli nella norma precedente non era previsto alcun esame.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole al testo dell'onorevole Racchetti.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che nella stesura dell'articolo vi sia una carenza che va colmata: le norme transitorie si riferiscono infatti a personale già di ruolo e questo va precisato.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo, integrato con la precisazione del sottosegretario, è il seguente:

(Disposizioni transitorie).

« Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondarie e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di con-

celto ed esecutiva, è inquadrato, nel limite dei posti disponibili e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con la formula proposta dal Governo sembra a me che non nascano equivoci. Comunque, se ad avviso della presidenza il testo dell'onorevole Racchetti non implica un rinvio alla I Commissione, non posso dire sì allo stesso per esigenze di lealtà nei confronti di quella parte del Governo che ha suggerito la formula cui ho fatto riferimento. Posso dichiarare di rimettermi in materia alla Commissione.

PRESIDENTE. Vi è una espressione che dovrebbe essere tolta dall'emendamento dell'onorevole Racchetti: « a prescindere dal titolo di studio ».

RACCHETTI. Il mio emendamento non avrebbe più senso se fosse così mutilato.

PRESIDENTE. Ed allora non è possibile evitare un rinvio dello stesso alla I Commissione.

RACCHETTI. Lo ritiro, per le ragioni cui ella ha fatto riferimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, nel testo presentato dal Governo, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Caiazza ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente articolo:

« I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici di ruolo degli educandati femminili statali sono ammessi a partecipare al corso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento previsto dall'articolo 3-ter della presente legge ».

BUZZI. Dichiaro di fare mio l'emendamento. Il personale educativo dei convitti è assimilato in tutto al personale docente. Avendo noi previsto dei corsi speciali abilitanti di conseguire altra abilitazione, analoga cosa deve poter essere fatta — questa la ragione dell'emendamento — per i vicerettori dei convitti e per gli insegnanti degli educandati femminili.

PRESIDENTE. A me sembra, comunque, che il tutto debba rientrare nei diritti previsti dall'emendamento Buzzi, più che dall'articolo 3-ter.

BUZZI. Nel momento in cui l'onorevole Caiazza ha formulato l'emendamento, non poteva conoscere quale sarebbe stata la soluzione adottata per il personale di ruolo. Presento dunque io un subemendamento all'emendamento in questione, nel senso di dire: « Le disposizioni di cui all'articolo ... si estendono ai vicerettori aggiunti dei convitti nazionali ed al personale elementare di ruolo ».

MORO DINO. Vorrei chiedere al relatore alcune delucidazioni. Questi vicerettori aggiunti sono dei laureati? Sono in ruolo? E le maestre cui si fa riferimento, che titolo di studio posseggono?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Per poter frequentare i corsi abilitanti, si richiede loro di essere laureati.

PRESIDENTE. Ma non è detto nell'emendamento, mentre nel già approvato articolo 8, sempre suggerito dall'onorevole Caiazza, si dice: « maestre istitutrici laureate di ruolo ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Inseriamo la stessa espressione in questo emendamento.

MORO DINO. Per quanto concerne le maestre istitutrici di educandati femminili, io voglio chiedere se queste siano o no in possesso del titolo di studio necessario per la frequenza dei corsi di abilitazione.

BADALONI MARIA. Entrano in ruolo per concorso, come tutti...

PRESIDENTE. Qui riprendiamo il testo dell'articolo 8 già approvato, laddove si parla di « vicerettori aggiunti dei convitti nazionali e maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali »: si ripete questa dizione, però lì si trattava dell'immissione nelle graduatorie, qui dell'ammissione ai corsi abilitanti.

BUZZI. Occorre decidere se ammettere questo personale ai corsi speciali già indicati, oppure a quegli altri corsi speciali che abbiamo previsto per gli insegnanti di ruolo. Forse sarebbe più opportuno ammetterlo ai corsi previsti dall'articolo 3-ter. Anche per gli insegnanti di ruolo che intendono conseguire

un'abilitazione diversa da quella già da loro posseduta abbiamo previsto dei corsi speciali, con un emendamento approvato oggi.

Ora, qui si tratta di vice rettori o di istitutrici in educandati femminili, laureati e di ruolo, che hanno solo la difficoltà della frequenza, ma non insegnano: ritengo allora che sarebbe forse più esatto assimilarli agli insegnanti non di ruolo (che hanno solo la difficoltà del tempo, della partecipazione) che non all'altro gruppo. I corsi speciali previsti dall'articolo 3-ter hanno una durata limitata nel tempo.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che della proposta avanzata dall'onorevole Buzzi si potrebbe magari tener conto in sede di coordinamento.

BUZZI. Se questo è il pensiero dell'onorevole sottosegretario e l'orientamento della Commissione, non insisto sul mio emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Torniamo agli emendamenti dell'onorevole Mitterdorfer che erano stati momentaneamente accantonati. Oltre a quello di cui ho già dato lettura l'onorevole Mitterdorfer ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente articolo:

(Norme particolari per la scuola in lingua tedesca e per quella delle località delle valli ladine in provincia di Bolzano).

Per le scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca e per quelle delle località delle valli ladine valgono inoltre le seguenti norme:

a) i corsi tendenti al conseguimento dell'abilitazione in lingua e letteratura italiana per le scuole con lingua di insegnamento tedesco saranno integrati da lezioni e esercitazioni in lingua tedesca;

b) nella regione Trentino Alto-Adige i comitati di cui all'articolo 3-ter sono costituiti su base provinciale. Per la provincia di Bolzano la formazione e composizione della Commissione sarà regolata con apposito decreto del Ministro per la pubblica istruzione tenendo conto delle particolari esigenze scolastiche dei tre gruppi etnici;

c) ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei titoli

accademici austriaci ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956, *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956, e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'ammissione ai corsi di abilitazione di cui alla presente legge è data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione su proposta del provveditore agli studi di Bolzano, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione di dichiarare equipollenti titoli di studio o abilitazioni estere;

d) ai fini dell'immissione nei ruoli di cui all'articolo 4 della presente legge è valido, con riferimento all'articolo 4 lit. 2c della legge 21 ottobre 1957, n. 1052, anche il diploma di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie oppure altro titolo straniero dichiarati equipollenti dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio estero, ai fini dell'inclusione nei ruoli è valido il servizio prestato dopo la data di rilascio del relativo diploma o titolo di studio estero anche se il riconoscimento in Italia e la dichiarazione di equipollenza siano avvenuti o avvengano in data posteriore;

e) i candidati in possesso dell'abilitazione in lingua e letteratura italiana nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca che fanno domanda di essere inclusi nelle graduatorie di cui al precedente comma, devono sostenere un colloquio da cui risulti la loro conoscenza della lingua materna degli alunni;

f) le abilitazioni conseguite da cittadini di lingua materna tedesca ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, fino alla data dell'indizione degli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria in lingua tedesca nella provincia di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204 (13 luglio 1964) e quelle conseguite in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indette anteriormente all'entrata in vigore del predetto regolamento, sono valide per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

g) gli insegnanti di stenografia e dattilografia in tedesco e italiano negli Istituti tecnici e professionali di Stato in lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano nonché in quelli delle località delle valli

ladine che abbiano prestato servizio ininterrotto per almeno 10 anni scolastici nel periodo dal 1949-50 al 1970-71 negli istituti statali o legalmente riconosciuti o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, tecnica o professionale, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento suddetto, possono chiedere l'assunzione nei ruoli per materie di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici professionali statali in lingua tedesca della provincia di Bolzano e in quella delle località delle valli ladine.

Sono riconosciuti validi, per i singoli insegnamenti sopra indicati, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline analoghe nelle preesistenti scuole e corsi secondari di avviamento professionale e ex scuole tecniche.

Ai beneficiari di cui ai precedenti commi la carriera sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio del servizio prestato con titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione.

MITTERDORFER. L'emendamento si riferisce esclusivamente alla situazione della scuola in lingua tedesca in provincia di Bolzano e a scuole con ordinamento particolare nelle valli ladine in provincia di Bolzano. Nel punto a) si prevede che i corsi per l'abilitazione in lingua e letteratura italiana per le scuole con lingua di insegnamento tedesca siano integrati da lezioni ed esercitazioni in lingua tedesca.

Avevo fatto cenno al contenuto del punto b) quando discutemmo il problema delle commissioni regionali. Occorre tener conto della particolare situazione della scuola nelle province di Bolzano e di Trento. Per poter operare con una certa razionalità è bene che in questa regione non si faccia la commissione regionale ma si facciano due commissioni provinciali, che tengano conto dei diversi tipi di scuola esistenti. Si prevede che la formazione della commissione sarà regolata con apposito decreto del ministro della pubblica istruzione.

Il punto c) riguarda il problema specifico degli accordi per il riconoscimento reciproco dei titolari di studio austriaci e italiani. Coloro che hanno conseguito in Austria titoli di studio per i quali è prevista la corrispondenza con i titoli di studio italiani dovrebbero avere la possibilità di accedere ai corsi di abilitazione, anche se il rispettivo titolo italiano non è ancora stato emesso. Sappiamo infatti per esperienza che tra l'acquisizione del titolo di studio austriaco e il rilascio del rispettivo

diploma da parte dell'università italiana decorre un periodo di tempo che è abbastanza lungo.

Il punto successivo è una clausola generale che dà la facoltà al ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, di dichiarare equipollenti i titoli di studio conseguiti all'estero e i titoli di abilitazione all'insegnamento in scuole secondarie conseguiti all'estero. Si tratta infatti di una zona di confine in cui vi è un'area culturale-linguistica diversa da quella italiana, alla quale queste popolazioni sono collegate; vi sono quindi casi di persone che hanno conseguito un titolo di studio all'estero, che poi vengono ad insegnare in Italia, perché la nostra scuola ha bisogno estremamente urgente di questi insegnanti, in mancanza di professori qualificati. Anche dove non esiste un accordo per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio dovrebbe essere data facoltà al Ministro, su parere del Consiglio superiore, di dichiarare equipollenti i titoli di studio conseguiti all'estero. Tra l'altro mi sembra che vi sia una direttiva sulla quale, sia pure con molta lentezza e difficoltà, ci stiamo avviando, nel senso di arrivare nell'ambito della CEE ad un riconoscimento globale di questi titoli di studio. La formula che abbiamo proposto si muoverebbe appunto in questa direzione, tanto da poter essere considerata una formula aperta e moderna.

Al punto *d*) affermiamo lo stesso principio ai fini dell'immissione nei ruoli, facendo riferimento ad una legge del 1957.

Il comma successivo non dice nulla di nuovo, ma si limita a considerare equipollenti i titoli di studio alla data del loro rilascio, non del loro riconoscimento; si tratta in sostanza di una validità *ex tunc*.

Il punto *e*) prevede che i candidati in possesso dell'abilitazione in lingua e letteratura italiana nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca sostengano un colloquio da cui risulti la loro conoscenza della lingua materna degli alunni.

Il punto *f*) riguardava una sanatoria particolare. Abbiamo un certo numero di insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione in base alle norme generali, prima che fossero emanate le norme particolari che regolano gli esami di abilitazione specifica per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca. Tali norme sono entrate in vigore nel 1964, ma già prima di allora un certo numero di insegnanti aveva conseguito l'abilitazione in base alle norme generali che regolano la materia sul piano nazionale. È risultato che questi inse-

gnanti vanno esclusi dal riconoscimento di cui alla legge n. 603, cosa che a noi è sembrato oltremodo ingiusta ma non sanabile se non con legge. Ci è sembrato che questa fosse l'occasione opportuna per un chiarimento di questo genere.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo punto, onorevole Mitterdorfer, fa riferimento a due categorie: a coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima dell'emanazione delle norme specifiche e a coloro che hanno sostenuto concorsi abilitanti.

MITTERDORFER. L'ultimo punto fa riferimento alla situazione particolare degli insegnanti di stenografia e di dattilografia che sono stati chiamati all'insegnamento dopo la seconda guerra mondiale; quando, dopo il periodo fascista in cui le scuole in lingua tedesca furono soppresse, fu ricostituito l'insegnamento in questa lingua, tra tutte le categorie di insegnanti questi furono i più maltrattati, non avendo avuto ancora la possibilità di fare un esame di abilitazione (che è stato indetto soltanto nel 1965) e non avendo le scuole professionali le relative cattedre. Abbiamo quindi docenti che insegnano da più di 20 anni che sono ancora all'inizio della carriera; per la maggior parte si tratta di personale reclutato tra quelli abilitati all'insegnamento nelle scuole elementari, che sono entrati in ruolo passando però dal gruppo *b*) al gruppo *c*). In seguito è venuta meno ogni possibilità di immissione in ruolo e si è pensato che fosse necessaria una norma particolare che regolasse la posizione di queste persone. Questa norma è appunto quella prevista dal punto *g*).

PRESIDENTE. Ho l'impressione, da una lettura un po' affrettata dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Mitterdorfer, e dalla illustrazione fatta, che sia difficile evitare il rinvio alla I Commissione per il parere.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo possedeva un testo, relativo agli articoli proposti dall'onorevole Mitterdorfer, che era in realtà comprensivo di un minor numero di questioni. Gli uffici legislativi hanno valutato le implicazioni, anche costituzionali, dallo stesso derivanti, e si è così arrivati a stendere un nuovo testo, che se non risolve tutti i problemi posti sul tappeto dall'onorevole Mitterdorfer, ci consente di evitare il rinvio alla Commis-

sione affari costituzionali ed alla Commissione bilancio.

Io vorrei pregare il collega Mitterdorfer e la Commissione di concordare sul testo in questione, che da una parte risolve il problema dei corsi abilitanti per cittadini italiani di lingua materna diversa dall'italiana, e dall'altra non intralcia l'ulteriore iter della legge.

RAICICH. Di fronte a materia così complessa, quale è quella cui facciamo riferimento, sembra a me che i componenti la Commissione dovrebbero poter essere in grado di decidere avendo conoscenza dei testi che si propongono almeno un'ora prima dell'inizio della seduta! Le parole volano... Come è possibile, anche ascoltando con la maggiore attenzione, cogliere tutti i riferimenti di una questione di tanta importanza?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I colleghi della Commissione che hanno fatto analoga esperienza, sanno in che condizioni lavoriamo. Credo sia giusto dirle queste cose, a difesa del Governo, almeno nella sua espressione pubblica istruzione. Il testo cui ci si riferisce è stato battuto, nella edizione finale, da un'impiegata della mia segreteria alle 15,45. Certo non per negligenza, ma perché si è a lungo lavorato sullo stesso per valutare tutte le possibili implicazioni.

MORO DINO. Io non posseggo il testo dell'emendamento del Governo, ma ho di fronte quello proposto dall'onorevole Mitterdorfer. Come si può ritenere che la Commissione concluda sullo stesso? È una nuova legge!

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il testo dell'emendamento suggerito dal Governo risponde all'esigenza di disciplinare le varie questioni in un solo articolo.

BADALONI MARIA. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di pensare che allorché ci si è dati un programma di lavoro lo stesso deve essere rispettato. Si dice che si deve procedere ad ogni costo nella discussione di una legge, si sollecita l'esame di altre; non si può dunque procedere che in una certa maniera.

TEDESCHI. Ho sentito che il Presidente aveva sollevato dei dubbi su molte delle cose contenute nei due articoli proposti dall'onorevole Mitterdorfer, anche se è vero che gran parte di questa materia era contenuta nello

emendamento governativo. Ora appunto io ritengo di poter estendere queste sue preoccupazioni anche al testo che introduce il Governo. In questo fra l'altro si dice che i cittadini stranieri possono venire a fare i professori in Italia, e si parla anche di riconoscimento di titoli di studio. Ora, per quanto riguarda questi argomenti, non possiamo trincerarci dietro al fatto che abbiamo avuto un parere favorevole della I Commissione al testo unificato del collega Dall'Armellina, perché allora non c'erano che certi emendamenti. Quindi, pur dando atto al Governo del tentativo che fa di restringere le varie questioni, bisogna riconoscere che si tratta di una materia molto delicata.

In tante occasioni ci si è detto che si doveva far passare una legge forse non tanto buona per certe questioni. Ora io mi dichiaro incompetente a valutare problemi del genere, ma mi pare che noi sottraiamo completamente al Ministro della pubblica istruzione le cose che riguardano la scuola nel Trentino-Alto Adige, a favore di certe minoranze, mentre del resto tutti sappiamo che vi sono altre regioni a statuto speciale con altre minoranze. E proprio perché non me ne intendo molto di queste altre cose, non me la sento di affrontare una discussione del genere senza che gli organismi competenti della Camera dei Deputati, creati per questo, li abbiano esaminati sotto questo particolare profilo.

Mi pare che con queste arriveremmo ad un punto morto: non diciamo poi « questa legge serve o non serve »; qui si tratta anche di creare una specie di legge generale che disciplini tali questioni, in quanto si sente parlare di diversi argomenti particolari.

MITTERDORFER. Ma abbiamo una legge costituzionale che prevede tutte queste norme.

TEDESCHI. Ma la Costituzione parla dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole, non dice che l'abilitazione si fa in lingua tedesca. Comunque, ripeto, si tratta di grossi problemi, per cui ritengo che si dovrebbe interpellare la competente Commissione e che sarebbe meglio in ogni caso che il Governo esaminasse tutte queste cose in una legge a parte.

GIOMO. Ci sono dei provvedimenti di legge allo studio del Governo e che saranno portati di fronte alla Commissione, provvedimenti già prefigurati nel famoso « pacchetto » dell'Alto Adige. Evidentemente c'è un impegno da parte di tutti i parlamentari a risol-

vere i problemi ad esso connessi, ma io domando ora al Governo che cosa c'è di tale pacchetto nelle norme che stiamo esaminando, e ai colleghi che hanno approfondito i problemi dell'Alto Adige domando che relazione c'è tra queste e le varie norme di applicazione del pacchetto stesso. Mi sembra inoltre che proprio per una programmazione valida del pacchetto non possiamo legiferare se non in armonia con l'attività delle Commissioni che di questo problema si occupano.

Evidentemente molte cose contenute nel pacchetto sono qui presenti, e noi da parte nostra siamo pronti a tener fede alla parola data; ma non ci si può chiedere di accettare tutto così questa sera, a scatola chiusa, avendo in mano tre soluzioni alternative su cui dare un giudizio definitivo riguardo la materia.

Quindi chiedo, — anche per un senso di responsabilità politica nei confronti delle minoranze etniche tedesche — che ci sia maggiore riflessione e si abbia il giudizio di quei colleghi che di questo problema sono corresponsabili. Dichiaro infine che tutto quello che del « pacchetto » è stato accettato non verrà respinto dal mio gruppo, perché si tratta di un impegno della maggioranza di lingua italiana verso una minoranza di lingua tedesca, ma che ciò non significa che bisogna agire con tanta fretta a proposito di una materia così impegnativa per tutto il Parlamento.

RAICICH. Innanzitutto volevo dire che il rispetto e la considerazione che credo tutti i membri di questo Parlamento nutrono per tutti i cittadini, indipendentemente dalla lingua che parlano, e che sono dettati dalla Costituzione, ci impongono anche il dovere, quando legiferiamo su questioni di tale delicatezza, di operare con piena cognizione di causa, ed impongono anche a questa Camera di sentire, su questo particolare argomento, il parere della I Commissione Affari costituzionali.

Ciò avviene per tutto quanto riguarda le minoranze nazionali. La legge Belci-Skerk giustamente è stata anche esaminata dalla I Commissione, e quindi non comprendo perché non debba avvenire la stessa cosa per questa legge, che è di pari peso e che riguarda analoghi problemi.

Dichiaro poi che il mio gruppo è disponibile per due soluzioni. Innanzitutto quella di assumere l'impegno perché, una volta terminata la discussione sui corsi abilitanti, e qualora l'onorevole Mitterdorfer presenti questa legge in Aula, la si discuta rapidamente, pre-

vio parere della I Commissione; in secondo luogo possiamo accettare una formula — quale quella che io ho tentato di preparare — che non avrebbe bisogno del parere della I Commissione, in cui si potrebbe dire, ad esempio, che le norme previste dalla legge si applicano anche al Trentino-Alto Adige « salvo i diritti contemplati dalla legge vigente per le minoranze; il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Comitato centrale... è autorizzato ad emanare i provvedimenti particolari relativi ». Credo che la Commissione dovrebbe conoscere, per esempio, il contenuto dei decreti citati. Inoltre su questa materia dovrebbe esprimersi la I Commissione.

ELKAN. Il mio parere è leggermente contrario rispetto a quello espresso dai colleghi intervenuti, giustamente preoccupati per le implicazioni che questo emendamento potrebbe comportare. Sono meno preoccupato poiché ritengo che il Governo potrà proporci un testo che rispecchi la situazione attualmente esistente nell'ambito della scuola nell'Alto Adige. Noi ci preoccupiamo di istituire i corsi abilitanti, che per l'Alto Adige avranno caratteristiche diverse. Quindi c'è un primo punto sul quale tutti possiamo convenire, cioè che vi sia un riferimento preciso alla lingua materna e a quella tedesca, tant'è vero che il provveditore agli studi di Bolzano deve essere conoscitore di entrambe le lingue. Questo è un punto fermo esistente da anni.

L'altro aspetto è che, dovendo questi insegnanti insegnare in lingua tedesca, devono essere preparati attraverso questi corsi in lingua tedesca. I docenti che possono predisporre questi corsi in lingua tedesca devono conoscere bene questa lingua. Quindi l'unico punto che può preoccuparci è che ci si debba avvalere dell'opera di alcuni docenti presi dalle università austriache o tedesche (non comprendo infatti perché ci si dovrebbe limitare solo alle prime). Questa preoccupazione a mio avviso dovrebbe essere eliminata dal fatto che si prevede che ci si possa servire di questi docenti, ma essi non sono l'elemento portante di questi corsi di abilitazione, la cui organizzazione è del tutto uguale a quella degli altri esistenti nel territorio nazionale.

L'onorevole Mitterdorfer ha cercato di inserire nel suo articolo alcuni aspetti che hanno riferimenti piuttosto vaghi con i corsi di abilitazione, ma che a suo avviso presentano l'esigenza di una sanatoria; molti di questi aspetti fanno parte del famoso « pacchetto », e riteniamo di non toccarli in questa discus-

sione per far riferimento esclusivamente alla situazione che attualmente possiamo verificare in Alto Adige per quanto riguarda la scuola.

Penso che il testo proposto dal Governo sia privo di questi motivi di preoccupazione e non richieda il parere della I e della V Commissione. Credo che l'onorevole Mitterdorfer si possa accontentare di quello che si può realizzare e debba sacrificare quei commi che hanno spaventato i colleghi per la loro ampiezza e per le loro implicazioni.

MORO DINO. Vorrei tranquillizzare i colleghi dichiarando che non vi è alcuna intenzione da parte nostra di insabbiare il provvedimento in esame. Tuttavia vorrei dire con molta chiarezza che non comprendo come le proposte dell'onorevole Mitterdorfer si collochino rispetto al cosiddetto « pacchetto dell'Alto Adige », che è diventato una legge dello Stato, e su cui il Parlamento si è espresso favorevolmente a stragrande maggioranza. Il « pacchetto » costituisce un pilastro fondamentale per la soluzione dei problemi che interessano in modo particolare i cittadini italiani di lingua tedesca abitanti nella regione dell'Alto Adige.

Ho dato una rapidissima occhiata al testo del Governo, e mi sembra che vi sia una differenza notevolissima rispetto alle proposte dell'onorevole Mitterdorfer. Ritengo che sul testo del Governo, dopo alcuni chiarimenti, potremmo iniziare la discussione, mentre mantengo tutti i dubbi sul fatto che una discussione proficua possa avvenire sull'emendamento Mitterdorfer.

Il nostro gruppo ha sempre dimostrato la massima disponibilità e comprensione per le esigenze della popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige, ma non si può chiedere a un deputato di esprimersi su emendamenti di cui ignora il rapporto con il « pacchetto ».

Proprio per l'esigenza che sentiamo di approvare questa legge, se non si vuole accogliere la proposta dell'onorevole Raichich, che può essere limitata e generica, mi pare che per fare un lavoro proficuo si possa prendere come testo base quello presentato dal Governo.

MITTERDORFER. Non capisco per quali ragioni si debba andare alla Commissione affare costituzionali quando ci troviamo di fronte a leggi che sono dello Stato, richiamate nel mio emendamento. Forse varrebbe la pena di leggere l'articolo 15 dello statuto della regione

Trentino-Alto Adige, che è legge costituzionale, per chiarire alcuni principi.

Devo dire che con il nostro emendamento non tocchiamo in nessun punto il nuovo statuto, approvato dalla Camera e che, quando sarà approvato dal Senato, potrà diventare legge dello Stato. Il nostro emendamento si riferisce soltanto alla legge in discussione presso questa Commissione e non vi sono norme al di fuori di quelle già in vigore. Sappiamo poi che norme generiche, del tipo di quelle proposte dall'onorevole Raichich, non portano a definire o ad adeguare le leggi nuove alla situazione particolare della nostra scuola. Molte volte ci siamo dovuti rendere conto che se non entriamo nell'articolato specifico, adeguando le norme alla nostra situazione particolare, accadono inconvenienti, per cui ad un certo momento dobbiamo rivolgerci alla Corte costituzionale, che poi ci dà ragione.

Ciò avvenne, come i colleghi ricorderanno, per la legge sull'edilizia scolastica, con la conseguenza di un intervento della Corte costituzionale. La stessa cosa è avvenuta con la legge per la scuola materna statale.

Ogni volta che il Parlamento prende in esame un provvedimento che innova profondamente certi settori, occorre un adeguamento alla particolare situazione esistente nella nostra regione, con norme apposite che si inseriscono nello stesso testo della legge.

Sono tuttavia disposto ad eliminare dal testo del mio articolo aggiuntivo l'ultimo capoverso, in cui si fa riferimento agli insegnanti di stenografia e di dattilografia, perché se ne potrà fare un provvedimento a parte. Sono anche disposto ad eliminare quelle parti che possono determinare difficoltà di procedura, in quanto implicherebbero il parere delle Commissioni bilancio e affari costituzionali. Posso anche accettare di discutere sul testo governativo, per semplificare le cose. Mi ero già in precedenza dichiarato d'accordo su questo punto.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, potremmo prendere come base della discussione l'emendamento proposto dal Governo, che è il seguente:

Aggiungere il seguente articolo:

« Nelle Regioni ove sono istituite scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, per il conseguimento del titolo di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole di istruzione

secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si osservano le disposizioni che seguono.

Nelle suddette Regioni vengono costituite apposite Commissioni speciali che svolgono i compiti di cui all'articolo 3-bis.

La Commissione speciale del Trentino-Alto Adige ha sede in Bolzano.

I corsi si svolgeranno nella lingua materna dei candidati e, per gli aspiranti al titolo di insegnamento nelle scuole delle località ladine in provincia di Bolzano, nella lingua d'insegnamento. Le Commissioni speciali potranno avvalersi della collaborazione delle università italiane, che a tal fine potranno utilizzare la opera di docenti di università straniera.

Le norme relative alla composizione delle suddette Commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, che a tal fine terrà conto dei criteri di cui all'articolo 3-bis, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.

Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi coloro che, avendo prestato cinque anni di servizio lodevole nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo accademico conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per coloro che ai sensi dei precedenti commi, abbiano presentato la domanda di riconoscimento o di dichiarazione di equipollenza, ai fini dell'inclusione nei ruoli è valido il servizio nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana prestato dopo la data di presentazione della suddetta domanda, anche se tale riconoscimento o dichiarazione sia avvenuto o avvenga in data posteriore.

Per gli adempimenti nelle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, i concorsi per titoli ed esami di cui al

nono comma dell'articolo 4 saranno banditi con apposito decreto contemporaneamente ai concorsi nazionali ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha innanzi tutto cercato di dettare delle norme che potessero in linea di massima valere per tutte le minoranze linguistiche. I principi che l'onorevole Mitterdorfer invoca per i cittadini italiani di lingua tedesca, il Governo ha ritenuto debbano valere anche per i cittadini italiani di lingua slava e francese. Il primo comma dell'emendamento, dunque, fa esplicito riferimento alle regioni in cui sono istituite scuole di istruzione secondaria con lingua materna diversa dall'italiano. Nelle regioni in questione vengono istituite apposite commissioni speciali che svolgono i compiti di cui all'articolo 3-bis. Perché commissioni speciali? Perché dovendo organizzare dei corsi di abilitazione che dovranno svolgersi nella lingua materna dei ragazzi del luogo, alle commissioni in questione dovranno partecipare elementi appartenenti a tale minoranza linguistica.

Ed a questo punto si pone una questione che desidero portare all'attenzione dei colleghi. Nel testo di cui è stata data lettura si dice: « La commissione speciale del Trentino-Alto Adige ha sede in Bolzano ». Noi abbiamo però anche un testo alternativo, e ne spiego le ragioni. Nella regione Trentino-Alto Adige esistono le province autonome di Trento e di Bolzano. Stante un'esigenza che è di natura psicologica e politica, direi, più che di natura giuridica, è stato da alcuni avanzato il problema, di un duplicato della commissione in questione; una, di lingua italiana, con sede a Trento, ed una, di lingua tedesca, con sede a Bolzano. Sottopongo la questione alla attenzione dei colleghi. Ripeto, non di un problema di ordine giuridico, si tratta, ma di una valutazione di opportunità politica e di rispetto di stati d'animo.

Passando al successivo punto dell'emendamento proposto dal Governo, esso rettifica quanto contenuto nel testo suggerito dall'onorevole Mitterdorfer in materia di utilizzazione di docenti stranieri. Era assai discutibile che commissioni locali, alcune delle quali addirittura a livello provinciale, potessero direttamente convocare docenti stranieri, accollandone poi la spesa — come chiedeva l'onorevole Mitterdorfer — allo Stato. Demandiamo invece alle università il compito di stabilire eventuali collegamenti, sulla scorta di quanto è anche previsto nel disegno di legge di riforma universitaria.

Il quinto comma è molto chiaro e trova consenziente anche l'onorevole Mitterdorfer. È una normativa di carattere generale che demanda al ministro la composizione delle commissioni speciali tenendo presente, per quanto possibile, la struttura delle commissioni di cui all'articolo 3-bis.

Il comma successivo rappresenta la meccanica applicazione del decreto che prevede il riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti in Austria, secondo il concetto della reciprocità. C'è sempre un *iter* procedurale da rispettare e quindi la applicazione di questa norma non fa che prorogare nel tempo una norma che già ha avuto una propria validità.

I commi seguenti hanno una dizione molto generale e non fanno riferimenti specifici alle minoranze di lingua tedesca proprio per conservare l'intenzione originaria del legislatore di una normativa che valga per tutti. In tal modo si soddisfano alcune esigenze rappresentate dal collega Mitterdorfer.

In sostanza queste norme hanno un carattere transitorio e un minore valore di proiezione di validità nel tempo del decreto che abbiamo richiamato prima. Il decreto rimane sempre in vigore e prevede procedure per ottenere l'equipollenza dei titoli di studio del tutto diverse da quelle della norma riferita dall'onorevole Mitterdorfer e dalle procedure di questo articolo proposto dal Governo. Un cittadino straniero per ottenere l'equipollenza di un titolo di studio conseguito all'estero, ne deve fare richiesta a una università italiana. Questa richiesta viene inoltrata all'università attraverso il Ministero degli esteri che deve garantire l'autenticità del titolo. La richiesta passa in seguito alla facoltà competente e, su proposta di questa, al senato accademico per l'approvazione finale. Questo è l'*iter* normale ed ha tempi piuttosto lunghi. La legge cui si richiama l'onorevole Mitterdorfer ha attuato in particolari momenti una sanatoria, modificando la procedura normale dell'equipollenza dandone mandato al ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio superiore della pubblica istruzione.

Esistono docenti, che nel passato non erano cittadini italiani, che sono in possesso di un titolo di studio straniero e che, per le ragioni più diverse, sono diventati in seguito cittadini italiani. Questi hanno insegnato nelle scuole secondarie di lingua tedesca in una situazione atipica (che trova giustificazione nella carenza di personale), in quanto sprovvisti di titolo di studio valido in Italia, non essendovi stata nessuna procedura di equipollenza.

Con questa normativa, che ha carattere di transitorietà, vogliamo sanare una situazione di fatto, non affermare un principio valido per sempre, cioè non modificare in maniera permanente la procedura dell'equipollenza.

Anche il penultimo comma costituisce una normativa di carattere eccezionale, che trova la sua attuazione specifica principalmente nella regione Trentino-Alto Adige anche se non ne abbiamo fatto riferimento esplicito per il principio che abbiamo voluto affermare della uguaglianza di tutte le minoranze.

Nell'ultimo comma abbiamo introdotto il principio che i concorsi siano banditi con apposito decreto contemporaneamente ai concorsi di carattere nazionale.

Io vorrei chiedere alla comprensione dell'onorevole Mitterdorfer di voler rimanere nell'ambito di questo emendamento proposto dal Governo, salvo riprendere le sue richieste con più ampiezza, magari, in altra sede. Del resto lei sa che si sta elaborando un provvedimento di legge da parte degli uffici legislativi, in collegamento con la Presidenza del Consiglio, che probabilmente risolverà le questioni da lei poste ed altre ancora.

Proporrei quindi all'onorevole Mitterdorfer di accedere a questa tesi, e alla Commissione di offrire il suo contributo alla più opportuna formulazione dell'emendamento da me proposto, che penserei così concepito: « Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della Commissione di cui all'articolo 3-bis, sono costituite commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi ». In questo caso, naturalmente dovrebbe modificarsi il comma terzo dell'articolo aggiuntivo 15, e occorrerebbe operare un collegamento con l'articolo 3-bis in sede di coordinamento.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione. L'onorevole Mitterdorfer chiede che le graduatorie siano a carattere provinciale, ed io capisco benissimo questa richiesta, in quanto in questo si risolverebbero tutti i problemi riguardanti le minoranze linguistiche. Ma una soluzione del genere creerebbe per lo meno per gli sloveni, una situazione di disparità, per ovviare alla quale dovremmo apportare sub-emendamenti e fare distinzioni, con un complesso di norme transitorie che finirebbero col costituire quasi un secondo provvedimento di legge autonomo.

Per questi motivi chiedo alla Commissione di approvare il testo così come viene proposto dal Governo.

MITTERDORFER. Ringrazio l'onorevole sottosegretario dell'ampia illustrazione che ha voluto fare del suo emendamento, e devo riconoscere che la maggior parte dei problemi proposti dal mio emendamento sono anche contemplati nel testo governativo.

Pur accogliendo il garbato rimprovero rivoltomi dal sottosegretario, di non tenere nella dovuta considerazione la situazione di altre minoranze, devo dire che in tutte le mie proposte mi sono sforzato di tener conto non soltanto della situazione del gruppo di lingua tedesca dell'Alto Adige, ma anche delle altre minoranze, e ciò proprio per le ragioni espresse dall'onorevole sottosegretario. Se nella proposta da me avanzata c'è una parte che riguarda unicamente la situazione dell'Alto Adige, ciò avviene solo perché qui ci sono delle situazioni specifiche che vanno affrontate, e che non potevo generalizzare estendendole ad altre situazioni di cui non sono al corrente.

Vorrei però insistere sulla questione delle due commissioni provinciali, non per un motivo giuridico, ma psicologico, tenendo presente la realtà dei fatti, e cioè che il nuovo statuto prevede le due province autonome di Trento e Bolzano. La creazione delle due commissioni permetterebbe di articolare quella di Bolzano in modo tale da soddisfare — con il decreto previsto dal Ministro — le esigenze di tutti i tipi di scuole ivi esistenti.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lei alla lettera b) del suo secondo emendamento prevede che « nella regione Trentino-Alto Adige i comitati di cui all'articolo 3-ter sono costituiti su base provinciale. Per la provincia di Bolzano, la formazione e composizione della commissione sarà regolata con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle particolari esigenze scolastiche dei tre gruppi etnici ». Da una parte quindi lei distingue due comitati, dall'altra configura quello di Bolzano come unico e comprensivo di tutto. Questo rende più difficile l'articolazione, avendone noi già stabilita una per il comitato speciale.

Possiamo quindi dire: « Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo alla Commissione di cui all'articolo 3-bis, sono costituite commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi »; e poi dire anche « nelle suddette regioni, nella provincia di Bolzano vengono costituite apposite Commissioni speciali che svolgono i compiti di cui all'articolo 3 ».

MITTERDORFER. C'è poi la questione della collaborazione delle università italiane che possono utilizzare l'opera di docenti di università straniere, ed è evidente che con questa formulazione si vuole raggiungere un determinato scopo.

Ora, si è parlato di commissione regionale, che è presieduta da un docente universitario, nominato dal Ministro, che sarà poi responsabile per la chiamata di altri docenti. Quindi noi non prevediamo nulla di straordinario; sarà questo docente di nomina ministeriale che con il Comitato a sua volta chiamerà i docenti di cui ha bisogno (anche all'estero).

Detto questo, vorrei pregare i colleghi di considerare che la legge di sanatoria del 1957, n. 1052, al punto c) prevedeva tra i titoli che abilitavano alla partecipazione al concorso « il diploma di abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria oppure altri titoli stranieri equiparati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ». Ora, ci troviamo dinanzi alla seguente formulazione: « siano in possesso dei titoli accademici conseguiti all'estero dichiarati equipollenti dal Ministro della pubblica istruzione ». Questa dizione mi sembra più restrittiva, perché non vi sono solo titoli accademici, ma anche altri titoli di studio.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Potremmo dire: « che siano in possesso di titoli di studio dichiarati equipollenti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, alle singole discipline o gruppi di discipline che devono insegnare ». Questa formulazione eviterebbe che si chieda la equipollenza di un diploma di scuola superiore ad una laurea.

MITTERDORFER. Il concetto di equipollenza di per sé comprende questo principio. Essa non può essere data con un titolo inferiore.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono d'accordo sull'opportunità di sostituire le parole « titoli accademici » con le parole « titoli di studio ».

MITTERDORFER. Sono lieto che il provvedimento stia per andare in porto, ma vorrei dire che sarebbe stato opportuno che nei corsi

di abilitazione fosse previsto l'insegnamento della lingua tedesca per quegli insegnanti di lingua italiana che desiderano insegnare nelle scuole di lingua tedesca.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Trasformi questa richiesta in un ordine del giorno, che potrei accettare.

MITTERDORFER. Per quanto concerne la questione dell'abilitazione, sono disposto a riproporla in altra sede. Devo dire per onestà nei confronti dei colleghi che questo articolo è inserito in un disegno di legge del Governo; tuttavia avevo pensato che potesse trovare una migliore collocazione dal punto di vista sistematico in questo provvedimento. È chiaro che se questo crea difficoltà non insisto, come non insisto sulla materia relativa agli insegnanti di stenografia e dattilografia, perché ne farò un provvedimento a parte.

PRESIDENTE. Il testo definitivo dell'articolo aggiuntivo è il seguente:

« Nella provincia di Bolzano e nelle regioni ove sono istituite scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, per il conseguimento del titolo di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si osservano le disposizioni che seguono.

Nelle suddette regioni e nella provincia di Bolzano vengono costituite apposite Commissioni speciali che svolgono i compiti di cui all'articolo 3-bis.

I corsi si svolgeranno nella lingua materna dei candidati e, per gli aspiranti al titolo di insegnamento nelle scuole delle località ladine in provincia di Bolzano, nella lingua d'insegnamento. Le Commissioni speciali potranno avvalersi della collaborazione delle università italiane, che a tal fine potranno utilizzare lopera di docenti di università straniere.

Le norme relative alla composizione delle suddette Commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, che a tal fine terrà conto dei criteri di cui all'articolo 3-bis, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.

Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegna-

mento tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi coloro che, avendo prestato cinque anni di servizio lodevole nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per coloro che ai sensi dei precedenti commi, abbiano presentato la domanda di riconoscimento o di dichiarazione di equipollenza, ai fini dell'inclusione nei ruoli è valido il servizio nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana prestato dopo la data di presentazione della suddetta domanda, anche se tale riconoscimento o dichiarazione sia avvenuto o avvenga in data posteriore.

Per gli adempimenti nelle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, i concorsi per titoli ed esami di cui al nono comma dell'articolo 4 saranno banditi con apposito decreto contemporaneamente ai concorsi nazionali ».

MITTERDORFER. Sono favorevole.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della commissione di cui all'articolo 3-bis, sono costituite commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.

(È approvato).

Si intendono così assorbiti i due emendamenti Mitterdorfer.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento, vorrei richiamare la Commissione all'opportunità di alcune correzioni di forma al testo dell'articolo 5 già approvato in una precedente seduta.

Il primo comma dell'articolo 5 dovrebbe risultare il seguente: « Le norme di cui al precedente articolo 3-ter si applicano anche agli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché agli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Si tratta di una correzione puramente formale, che rientra nello spirito della legge. Nella precedente formulazione si prescriveva che costoro alla data di entrata in vigore della presente legge dovessero essere in possesso di titolo di studio, mentre ora si vuole specificare « che siano in servizio ».

Il secondo comma rimane immutato. Mentre al terzo comma, il Governo desidererebbe introdurre una variazione maggiore. Si ricorderà il discorso fatto per trovare una soluzione transitoria per gli insegnanti di matitolo di studio inferiore a quello richiesto. terie tecniche, che avessero conseguito un Ora noi proponiamo il seguente testo del terzo comma:

« Allo stesso corso saranno ammessi anche coloro che, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore, abbiano prestato, con nomina del consiglio di amministrazione, il corrispondente insegnamento rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, per almeno 5 anni con qualifica non inferiore a "buono" ».

BUZZI. Questa è una limitazione, perché è estesa a tutti gli insegnanti e non solo a quelli di materie tecniche.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io faccio specifico riferimento agli insegnanti di materie tecniche.

BUZZI. Io non posso accettare.

TEDESCHI. La questione sollevata la sera in cui si discusse dell'articolo era che, stante la formula « con nomina del Consiglio di amministrazione », nella stessa a nostra parere

potevano essere inclusi coloro che erano stati nominati al di fuori della graduatoria, per i quali non vi era il riconoscimento del titolo di studio. Ha dunque ragione l'onorevole Buzzi.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Correggiamo pure l'articolo 5 nelle prime due parti. Il Governo presenterà la correzione cui si fa riferimento sotto forma di emendamento al Senato.

BUZZI. Siccome mi pare che il discorso venga personalizzato, vorrei precisare che lo articolo di cui si discusse era relativo a tutti gli insegnanti degli istituti professionali che avessero un titolo di studio di grado inferiore.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento, pongo in votazione le correzioni di forma al primo e secondo comma dell'articolo 5, già approvato in una precedente seduta, suggerite dal Governo.

(Sono approvate).

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

ART. 5.

Le norme di cui al precedente articolo 3-ter si applicano anche agli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché agli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli insegnanti di cui al precedente comma, che siano in possesso di titolo di studio non compreso tra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, saranno ammessi a frequentare preliminarmente il corso previsto dal terzo comma dell'articolo 3-ter.

Allo stesso corso saranno ammessi anche coloro che, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore, abbiano prestato, con nomina del consiglio di amministrazione, il corrispondente insegnamento rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, per almeno 5 anni con qualifica non inferiore a « buono ».

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1971

Da parte della Commissione bilancio è stato proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Alla spesa di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 22,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO